

COMUNE DI ZUBIENA

STATUTO

Delibera n. 55 del 29/11/1999.

Parte I ELEMENTI COSTITUTIVI

Titolo I **FINALITA' ED INDIRIZZO**

Art. 1 **Principi Fondamentali**

1. Il Comune di Zubiena è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto.

Art. 2 **Finalità e programmazione.**

1. Finalità. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.. Il Comune può operare per stabilire forme e canali di cooperazione e di scambi con Enti locali anche in altri Paesi e con organizzazioni europee ed internazionali. Il Comune promuove il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato. Il Comune promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali , storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune, raggiunta l'autonomia impositiva, potrà far fronte a tutte quelle funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, funzioni che ovviamente non contrastino con la normativa nazionale e regionale che le disciplina.
2. Indirizzi generali. Il Comune individua in riferimento alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed alle leggi regionali in materia, procedure e modalità per instaurare rapporti di cooperazione con i Comuni limitrofi, con la Provincia, con la Comunità Montana e con la Regione per concorrere alla elaborazione e definizione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali di sviluppo della Provincia, nonché alla elaborazione e definizione del piano regionale di sviluppo.
3. Assetto territoriali e strumenti urbanistici comunali. La pianificazione urbanistica comunale nel perseguire gli obiettivi del migliore assetto ed utilizzazione del territorio in funzione alla sua salvaguardia e sviluppo, disciplina in particolare la valorizzazione e la ristrutturazione del centro storico, il consolidamento ed il riordino dell'intero abitato. Le scelte per gli insediamenti produttivi, per le infrastrutture civili e le strutture dei servizi, nonché lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata rispondono alla esigenza

primitiva di rafforzare il nucleo urbano. Il Consiglio disciplina in via generale, salvo quanto già previsto dalle leggi statali e regionali in materia, criteri e modalità di predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali al fine di assicurare la partecipazione del Consiglio stesso e degli altri organi del Comune e della comunità alle varie fasi di formazione dei medesimi.

4. Valorizzazione del patrimonio boschivo. Il Comune cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio boschivo promuovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole e di coltivazione e di rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale. L'utilizzazione turistica del patrimonio boschivo è basata su strumenti urbanistici finalizzati all'adattamento ed al riuso di parte dell'abitato, di infrastrutture e di strutture di servizi allocati nel centro abitato, allo sviluppo della rete dell'imprenditoria locale e all'incremento dell'occupazione.
5. Difesa del suolo. Il Comune interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua, alla difesa ed al consolidamento dell'abitato, opera in cooperazione con i Comuni della zona ugualmente interessati, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi relativi.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, e Comunità montana avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Rapporti con la Comunità Montana. Se la natura del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio economica del medesimo, ne consiglia l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio sanitari e quelli territoriali di base. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo dell'informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

Art. 4

Territorio e sede comunale.

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Belvedere, Parogno, Riviera costituita da diversi Casali, Vermogno, Villa, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune, si estende per kmq. 12,19 confinante con i Comuni di Borriana, Cerrione, Magnano, Mongrando, Sala Biellese, Torrazzo.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione Villa che è capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 5

Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di una guardia municipale o di un messo comunale, su attestazioni di questi ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome : Comune di Zubiena.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione di tali simbolo per fini non istituzionali sono vietati.

Parte II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune : il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni.

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e della finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10
Funzionamento del Consiglio Comunale.

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 11
Commissioni.

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto di un criterio globale di proporzionalità. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

Art. 12

Attribuzioni alle Commissioni.

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina le attribuzioni ed i compiti delle Commissioni Consiliari.

Art. 13

Consiglieri.

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni del Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano in età.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri.

1. La modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 15

Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 16

Giunta Comunale.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili delle Aree di Attività. La giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni di proposta e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 17

Elezioni e prerogative.

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, scegliendoli anche tra persone estranee al Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 18
Composizione.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.
2. Di norma i due assessori dovranno essere persone di sesso diverso.

Art. 18 bis
Mozioni e sfiducia.

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18 ter
Decadenza.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. I singoli componenti possono altresì decadere: per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle capacità contemplata dalla legge. La decadenza è pronunciata dal Sindaco o può avvenire d'ufficio promossa dal Prefetto.
3. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni consiliari, sia ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina i modi e le forme delle dichiarazioni di decadenza garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 19

Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno , tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 20

Competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del Segretario e dei Responsabili delle Aree di Attività; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi Collegiali.

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi dello Stato.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta viene curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Anziano per il Consiglio Comunale.

Art. 22

Sindaco.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

4. Le sue dimissioni divengono irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente art. 18 bis trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla carica.

Art. 22 bis

Linee Programmatiche.

1. Il Sindaco, entro il termine di giorni 60 dalla proclamazione degli eletti, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. I Consiglieri Comunali partecipano alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori almeno in occasione dell'esame del Bilancio Preventivo, del Conto del Bilancio, della Verifica degli Equilibri Generali di Bilancio e della Variazione di Assestamento Generale di cui all'art. 17, c. 8° del D.Lgs, N.77/1995.

Art. 23

Competenze.

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'amministrazione comunale: convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissa l'ordine della Giunta e ne determina il giorno dell'adunanza; fissa l'ordine del giorno del Consiglio se convocato su richiesta di 1/5 dei Consiglieri; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; ha la rappresentanza in giudizio del Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e d'urgenza; provvede all'osservanza dei regolamenti; rilascia attestati di notorietà pubblica; promuove la conclusione di programma con altri Enti; ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; riceve le interrogazioni e le mozioni; adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi; dispone la nomina dei responsabili delle Aree di Attività. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 24

Attribuzioni di Vigilanza.

1. Il Sindaco:
 - a) Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
 - b) Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune,
 - c) Compie gli atti conservativi del Comune.

- d) Può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
- e) Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
- f) Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di Organizzazione.

1. Il Sindaco:

- a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione del Consiglio.
- b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.
- c) Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
- d) Propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede.
- e) **Soppresso**
- f) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 26

Vicesindaco.

- 1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni e viene designato nel documento programmatico.
- 2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Il Segretario Comunale.

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita agenzia, avente la personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della Legge 15.5.1997 n. 127 e ss.mm.
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario, sono disciplinate dalla legge.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto dell'autonomia gestionale attribuita ai funzionari apicali di area, esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutta la struttura operativa del Comune e verifica l'attuazione degli indirizzi formalizzati dagli organi istituzionali.
5. Oltre alle competenze attribuite da disposizioni legislative e regolamentari, il Segretario Comunale :
 - a) Verifica costantemente l'efficienza dell'organizzazione degli uffici e relaziona, almeno con periodicità annuale, sull'ottimale distribuzione degli organici proponendo soluzioni operative.
 - b) Approva preventivamente i progetto-obiettivo e, successivamente, ne verifica l'attuazione.
 - c) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - d) Può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.
 - e) Esprime pareri di regolarità tecnica e/o contabile inseriti nelle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio nel caso per quei servizi cui non faccia capo un Funzionario Responsabile o nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
 - f) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto , dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
 - g) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Art. 28

Il Direttore Generale.

1. Il Sindaco può nominare , con proprio monocratico decreto, sentita la Giunta Comunale, il Direttore Generale, nei modi stabiliti dalla legge n. 142/90, art. 51 bis.
2. Il Direttore Generale è revocato con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. La durata dell'incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
4. Al Direttore Generale spetta un compenso retributivo aggiuntivo di un'indennità ad personam nella misura stabilita per legge, regolamento o contrattuale di comparto.

Tale idennità è fissata con decreto monocratico del Sindaco, in ossequio alla normativa vigente ed è soggetta a revoca o revisione secondo le apposite norme o contratti di comparto.

5. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
6. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi dell'Ente.
7. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 29

Competenze del Direttore Generale.

1. Competono al Direttore Generale:
 - a) Le attribuzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.
 - b) L'Organizzazione.
 - c) L'Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei Responsabili dei Servizi.
 - d) La sovrintendenza in generale alla gestione dell'Ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
 - e) La proposta del Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art. 11 D.Lgs. n.77/95 e ss.mm. , da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale per tramite del Sindaco.
 - f) La predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. A) del D.Lgs 77/95.
 - g) Il coordinamento e la sovrintendenza dei Responsabili di Area e dei Responsabili del Procedimento.
 - h) La definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dell'art. 5 D.Lgs. n. 29/93 e delle direttive del Capo dell'Amministrazione.
 - i) L'adozione di misure per l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici.
 - j) La determinazione degli orari di servizio, di lavoro, e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del Sindaco.
 - k) L'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione , che con altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 5 lett. B) ed 11 comma 1 del D.Lgs. n.29/93.
 - l) La verifica ed il controllo dell'attività dei Responsabili dei Servizi.
2. Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla particolare complessità della materia, può assegnare la gestione di uno o più servizi direttamente al Direttore Generale.
3. Il Direttore Generale può sostituirsi ai Responsabili dei Servizi istituzionalmente competenti, nei seguenti casi:
 - Di propria iniziativa, qualora sia oggettivamente accertata l'inerzia del Funzionario. In tal caso l'avocazione delle funzioni deve avvenire a seguito di formale determinazione del Direttore Generale, sentita la Giunta Comunale.
 - Per iniziativa della Giunta Comunale, da formalizzarsi con idoneo atto deliberativo debitamente motivato.
 - Per sostituzione dei Responsabili in caso di loro assenza o impedimento, onde evitare gravi pregiudizi al normale funzionamento dell'Ente. In questo caso il Direttore

Generale è autorizzato all'assunzione di tutti i provvedimenti gestionali di competenza, ivi compresa la gestione dei budgets. La sostituzione opera automaticamente al verificarsi dell'assenza o dell'impedimento del Funzionario, non necessitando formali atti autorizzativi.

Art. 30
Soppresso.

Art. 31
Soppresso.

Art. 32
Soppresso.

Capo II

UFFICI

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi.

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del Lavoro non più per singoli atti, bensì progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 34

Struttura.

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento è articolata in Aree di attività, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua un responsabile per ogni Area di attività, scegliendolo tra i dipendenti in servizio di qualifica funzionale pari o superiore alla 6° così come definita ai sensi del D.P.R. 333/90.
3. Al responsabile di area competono:
 - a) L'esercizio dei poteri di spesa, nelle varie fasi di impegno, ordinazione e liquidazione, per quanto di competenza dell'area di attività, nei limiti stabiliti dal Segretario comunale e nel rispetto delle modalità previste dal regolamento di contabilità, nonché dei poteri di gestione inerenti la realizzazione dei progetti affidati all'Area stessa;
 - b) La verifica periodica del carico di lavoro;
 - c) La richiesta di pareri agli organi consultivi anche esterni;
 - d) La partecipazione alla elaborazione di programmi, di direttive, di interventi o di atti di specifica competenza del Sindaco, del Consiglio comunale, del Segretario comunale, della Giunta Comunale;
 - e) La formulazione di proposte per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente dell'Area di attività;
 - f) La formulazione di proposte in ordine all'orario di servizio.

Art. 35

Personale.

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) Struttura organizzativo funzionale;
 - b) Dotazione organica;
 - c) Modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) Diritti, doveri e sanzioni;
 - e) Modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) Trattamento economico.

Art. 35 bis
Vice Segretario.

1. E' istituita la figura del Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Le funzioni del Vice Segretario sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad un Responsabile di Area inquadrato in fascia D ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione di Segretario Comunale.
4. In caso di vacanza del posto di Segretario Comunale o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni spettanti. In tal caso compete al Vice Segretario il compenso stabilito dalla legge.
5. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
6. Qualora il Segretario Comunale sia stato nominato Direttore Generale, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni spettanti.

Titolo III SERVIZI

Art. 36

Forme di gestione.

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale ne giudichi miglior profitto.

Art. 37

Gestione in economia.

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono da attuarsi quando le modeste dimensioni o quando le caratteristiche del servizio non rendano opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 38

Azienda speciale.

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione possono essere revocati su proposta motivata dal Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 39
Istituzione.

1. Il consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati opportunamente designati tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
3. Il Presidente. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
5. Nomina e revoca. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall' art. 16 del presente Statuto.

Titolo IV. CONTROLLO INTERNO.

Art. 40 Principi e Criteri.

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione ed efficacia dell'azione del Comune. Il bilancio di previsione dovrà altresì essere articolato per centri di costo in corrispondenza all'organizzazione strutturale dell'Ente in Aree di attività.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta di garanzia con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo della società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e uffici dell'ente.

Art. 41 Revisore economico-finanziario.

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto. Il revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla legge. Esso dura in carica 3 anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 42 Funzione e responsabilità del revisore.

1. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale. Ha altresì accesso agli atti ed ai documenti del Comune.
2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redige apposita relazione a corredo della deliberazione consigliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 codice civile) e rettitudine, riferendo

immediatamente al Sindaco ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli art. 2399 e seguenti del codice civile.

Art. 43

Forme di controllo economico interno della gestione.

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche: per la rilevazione economica dei costi e singoli servizi: per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo – Sindaco e Assessori, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione – Consiglio e Consiglieri comunali, capigruppo ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa, per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del Revisore, nei limiti predeterminati dal precedente art. 42. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore è dato e consiste nell'indagine di tutti gli atti amministrativi e contabili. La rilevazione contabile dei costi prevede:
 - a) La sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolato per settori, programmi ed interventi;
 - b) La determinazione ed elaborazione di indici di produttività. La Giunta comunale autonomamente o su indicazione del revisore, può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

Parte III ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.

Art. 44

Organizzazione sovracomunale.

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

Soppresso.

Art. 46

Principio di cooperazione.

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 47

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 48

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari può promuovere la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente

l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 47 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale unitamente alla convenzione approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.49

Unione di Comuni.

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 46 dei principi della legge della riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti ed adeguati alla collettività.

Art. 50

Accordi di Programma.

1. L'amministrazione comunale, previa deliberazione di intenti della Giunta comunale, può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 51 Partecipazione

1. Per una migliore tutela degli interessi dei cittadini e per favorire la partecipazione alle attività dell'amministrazione da parte della collettività e dei singoli cittadini sono previsti gli istituti dell'interpellanza, petizione e proposta di deliberazione da parte dei cittadini in forma singola od associata

Art. 52 Collaborazione dei cittadini.

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione, nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile di ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta e pena la nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se eventuali controversie restano riservate esclusivamente al giudice amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.
5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

Art. 53 Istanze.

1. Ogni cittadino e ogni associazione, comitati o soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni da Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 54

Petizioni e proposte.

1. Tutti i cittadini residenti, in numero minimo di 20, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità, ad esclusione di modifiche al presente Statuto cui si rimanda all'art. 61 dello stesso.
2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 53 determina la procedura della petizione e delle proposte, i tempi e le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e il Sindaco è tenuto a porla all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
6. I cittadini, di cui al 1° comma, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
7. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
8. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 55

Associazionismo e partecipazione.

1. Facilitazioni e contributi alle associazioni. L'amministrazione riconosce nell'associazionismo e nel volontariato una delle grandi risorse ed è impegnato ad operare per il loro sviluppo.
2. L'amministrazione mette strutture e risorse a disposizione, nel limite delle proprie disponibilità, delle associazioni e del volontariato sulla base di un apposito regolamento, che definisce i criteri, le modalità e le forme di pubblicazione con cui opera.

Art. 56

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale , che tecnico-professionale e organizzativo.

Art.57

Partecipazione alle Commissioni.

1. Le commissioni consigliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi

Art. 58

Diritto di accesso.

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e , per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 59

Soppresso.

Art. 60

Difensore civico della Comunità Montana.

1. Il difensore civico. Il Comune previa intesa con la Comunità Montana dispone che il difensore civico venga eletto di accordo con tutti i comuni della circoscrizione dal Consiglio della comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini.

Titolo III FUNZIONE NORMATIVA

Art.61 Statuto.

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce nelle norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente Statuto con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua il presente Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche del presente Statuto.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale regionale, affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 61 bis Referendum Consultivi.

1. Per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la Popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dai referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dalla Giunta comunale o da 1/3 del Corpo Elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà un'apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, con cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente comma 2 ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione alla Giunta comunale.
6. La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum fissandone la data.
7. Nel caso che la Giunta comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art 62

Regolamenti.

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) In tutte le altra materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenze riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materia i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art 63

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 64

Ordinanze.

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, di concerto con la Giunta municipale.

3. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per la finalità di cui 2° comma dell'art. 38 della legge 142 dell'8 giugno 1990. Tali provvedimenti devono essere motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Art. 65

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dettate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Le modifiche introdotte al presente Statuto in conseguenza di quanto disposto dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 – Capo II – entrano in vigore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge. La disposizione di cui al comma 5 del precedente art. 22 si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.